



Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE, RISORSE UMANE E CONTENZIOSO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007, sottoscritto il 14 settembre 2007, e, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19;
- VISTO** il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
- VISTO** il CCNL 2019-2021 relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022 e, in particolare, l’art. 14;
- VISTO** l’art. 13 del suddetto C.C.N.L. 2019-2021 con il quale è stato definito il nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro aree funzionali;
- VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 23;
- VISTO** il decreto-legge. 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica*” e successive modifiche;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che dispone che il “*Ministero della transizione ecologica*” è ridenominato “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;
- VISTO** il Bando per l’avvio della procedura selettiva per gli sviluppi economici all’interno delle Aree relativamente all’anno 2022, per n. 147 unità di personale, pubblicato il 19 dicembre 2022, protocollo n. 1104;



- VISTO** il decreto direttoriale 21 aprile 2023, protocollo n. 452, di approvazione delle graduatorie relative alla procedura selettiva per gli sviluppi economici all'interno delle Aree relativamente all'anno 2022;
- VISTO** il decreto 19 maggio 2023, protocollo n. 627, con il quale i partecipanti alle citate graduatorie sono stati inquadrati, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2022, nella fascia retributiva immediatamente superiore a quella di appartenenza;
- VISTO** il ricorso con il quale Walter Lupi, in qualità di partecipante alla procedura selettiva per gli sviluppi economici all'interno delle Aree relativa all'anno 2022, ha richiesto che il periodo lavorativo svolto, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso il Ministero dei Lavori pubblici sia valutato, quale esperienza maturata nella Pubblica Amministrazione;
- VISTA** la sentenza del Tribunale di Roma, sezione II Lavoro, 1° ottobre 2024, n. 9663, con la quale è stato dichiarato che il periodo lavorativo svolto da Walter Lupi, con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dei Lavori Pubblici deve essere valutato come esperienza maturata nella Pubblica Amministrazione, con conseguente illegittimità della clausola del citato bando, di cui all'articolo 7, comma 3 e, con la quale è stato, altresì, ordinato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *“di attribuire al ricorrente, ai fini del suo corretto posizionamento in graduatoria, il punteggio indicato dall'art 7, comma 3 del bando anche per il periodo di lavoro dallo stesso prestato presso il soppresso Ministero dei Lavori Pubblici dal 2 novembre 1992 al 19 luglio 1994, nonché di adeguare la relativa graduatoria finale”*;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla citata sentenza, attribuendo a Walter Lupi il punteggio complessivo di 1.40 punti corrispondenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio nella pubblica amministrazione (0.40 per anno o frazione superiore a sei mesi) e di anzianità maturata nell'Area di appartenenza (0.30 per anno o frazione superiore a sei mesi), come espressamente previsto nella tabella B del bando del 19 dicembre 2022, protocollo n. 1104, contenente i criteri selettivi per la seconda Area, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 19 luglio 1994;
- CONSIDERATO** che Bruno Aprea ha comunicato, con nota del 22 dicembre 2023, protocollo n. 211595, di trovarsi nella medesima posizione di Walter LUPI, in ragione del contratto di lavoro a tempo determinato, svolto dall'8 febbraio 1993 al 19 luglio 1994, con la conseguente attribuzione del punteggio complessivo di 1.40, corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio nella pubblica amministrazione (0.40 per anno o frazione superiore a sei mesi) e di anzianità maturata nell'Area di appartenenza (0.30 per anno o frazione superiore a sei mesi), come espressamente previsto nella tabella B del bando del 19 dicembre 2022, protocollo n. 1104, contenente i criteri selettivi per la seconda Area,;
- CONSIDERATO** che l'attribuzione dei suddetti differenziali di punteggio comporta una rideterminazione delle posizioni della graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva per gli sviluppi economici all'interno delle Aree relativamente all'anno 2022;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al parziale annullamento del decreto direttoriale 21 aprile 2023, protocollo n. 452, nella parte relativa all'allegato 6 concernente l'approvazione della graduatoria per lo sviluppo economico per l'anno 2022, nell'Area seconda, per il passaggio dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6;

CONSIDERATA la necessità di approvare la graduatoria relativa al medesimo sviluppo economico, così come rideterminata, per effetto della rideterminazione del punteggio sopra indicata;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la graduatoria concernente lo sviluppo economico, per l'anno 2022, all'interno dell'Area seconda, per il passaggio dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6, di cui all'allegato A, che sostituisce integralmente l'allegato 6 del decreto direttoriale 21 aprile 2023, protocollo n. 452.
2. Con successivo decreto si provvederà all'inquadramento, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, di Walter Lupi subentrato in posizione utile per effetto della rideterminazione del punteggio, in ottemperanza alla sentenza citata in premessa.

Iside Cesarini